

TRIBUNALE DI CUNEO

UFFICIO FALLIMENTI

Ai signori professionisti incaricati nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento e p.c.

Agli Ordini professionali interessati

OGGETTO: NOTA INFORMATIVA SULLE VENDITE TELEMATICHE

A seguito dell'entrata in vigore della normativa sulle vendite telematiche, appare opportuno definire sintetiche linee di indirizzo rivolte ai professionisti che operano nelle procedure concorsuali e di sovraindebitamento.

Occorre partire dalla considerazione che la normativa di riferimento, come novellata è data dagli artt. 490 comma 1, 569 comma 4 cpc nonché dagli articoli 161 ter e 161 quater disp att cpc, è dettata espressamente e solamente per le vendite nell'ambito dell'esecuzione individuale, per le quali la modalità telematica è la regola, mentre la modalità non telematica è l'eccezione, dovendosi sul punto motivare per la scelta diversa. Pertanto, assumendosi essere l'art 107 l.f. la norma cardine per le vendite fallimentari e prevedendo tale disposizione un duplice regime, la cui scelta è rimessa al curatore, si può subito dire che se il curatore opterà per la modalità di vendita secondo il comma 2 art 107 lf, è giocoforza ritenere che la vendita con modalità telematica sia la regola, perché tale vendita seguirà le disposizioni sopra richiamate del c.p.c e pertanto il curatore può essere lui stesso delegato alla vendita o potrà delegare l'attività ad altro soggetto; in ogni caso sarà il delegato a scegliere il gestore della vendita con modalità telematica. L'art 107 comma 1 lf invece prevede l'adozione di "procedure competitive" quale modalità per la liquidazione dell'attivo.

La collocazione di tale disposizione al comma 1 non è priva di significato, ben volendo il legislatore con la riforma del 2006 manifestare la prevalenza e preferenza di tale tipo di vendita su quella disciplinata dal codice di rito.

Non constano norme che espressamente impongano nel caso della vendita con procedure competitive l'adozione della modalità telematica.

Tuttavia, disponendo la norma – art 107 comma 1 citato- che il curatore può avvalersi di soggetti specializzati, assicurando la massima informazione e partecipazione degli interessati, e quindi professando la rilevanza della competitività e della trasparenza, si può affermare che la vendita con modalità telematica è la forma che meglio di tutte assicura il soddisfacimento di tali due esigenze.

Conseguentemente quando il curatore opererà – nel programma di liquidazione- per la vendita ai sensi dell'art 107 comma 1 l.f. ben può scegliere di vendere con modalità telematiche

Appare quindi evidente che spetta solo e sempre al curatore scegliere se vendere ai sensi del primo o del secondo comma dell'art 107 lf; nel primo caso la vendita con modalità telematica è una opzione, nel secondo caso la regola (cui si può fare eccezione motivando)

Altro elemento di novità è dato dalla gestione delle visite degli immobili posti in vendita e delle ricognizioni degli altri beni; esse devono essere richieste (salvo specifiche esigenze) tramite PVP che impone di inserire la figura del CUSTODE, la cui individuazione sarà rimessa al curatore, il quale o svolgerà egli stesso le “veci” del custode o nominerà altro soggetto come coadiutore ex art 32 lf.

Per i beni MOBILI al momento non è prevista la richiesta telematica tramite PVP: pertanto i curatori procederanno nelle forme ritenute più opportune .

Al momento il P.V.P non dispone di un ambiente telematico per l'invito ad offrire rivolti al pubblico mercato e pertanto, in tal caso, non corre l'obbligo della pubblicità dell'invito sul portale (e quindi del pagamento del contributo di euro 100,00 a lotto); la pubblicità dell'invito ad offrire sarà garantita come è stato fatto fino ad oggi (giornali, siti privati) ; tuttavia ove pervenga una offerta che sarà posta a base d'asta, occorre procedere con la pubblicità sul PVP ed il pagamento del contributo.

La **scelta del gestore** deve essere fatta, come detto, dal curatore (o dal delegato) che sul sito del Ministero di Giustizia, seguendo il percorso >> Strumenti >> Elenchi e Registri, può consultare (tra gli altri) , il Registro gestori VENDITE TELEMATICHE >>REGISTRO online>> ; per ogni gestore iscritto compare la **denominazione**, l'indirizzo la sede, la corte di appello , il sito web, la pec, PDG e relativa data.

Quanto ai criteri che devono ispirare la scelta del singolo gestore si evidenzia che, pur essendo sempre valido il criterio di tendenziale rotazione (inteso peraltro in modo tale da perseguire prima di tutto gli interessi del ceto creditorio), appare necessario che esso sia adeguatamente integrato.

Infatti l'art 10 comma 3 DM 32/15, prescrive che il gestore deve dotarsi di un manuale operativo dei servizi in cui vengono descritte le modalità di esecuzione dei servizi, i prezzi praticati, con indicazioni di eventuali differenziazioni per distretto di Corte di Appello o circondario di Tribunale; le modalità di esecuzione dei servizi e i relativi prezzi devono essere pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche (la violazione di tali obblighi può nei casi più gravi comportare la cancellazione del gestore dal registro).

Pertanto il curatore/delegato deve prima di tutto effettuare tale verifica.

Sovvengono poi come utili ai fini della scelta altri criteri:

- chiarezza del sito del gestore
- facilità di navigazione nel sito del gestore (considerando che gli interessati all'acquisto non sono "addetti ai lavori")
- chiarezza delle condizioni praticate nei servizi
- chiarezza dei costi praticati, in modo da poterli comparare, privilegiando le prestazioni a prezzo fisso rispetto a quello percentuale (che comunque ha una fee minima) nell'ottica del contenimento dei costi gravanti sulla procedura.
- celerità dell'assistenza prestata dal gestore

Le modalità della vendita telematica sono tre: VENDITA SINCRONA-ASINCRONA-MISTA; spetta al curatore decidere quale tipo di vendita scegliere, peraltro apparendo preferibile la modalità asincrona.

Infine analoghe considerazioni possono valere per i concordati con cessioni dei beni, per effetto del richiamo contenuto nel comma 5 dell'art 182 l.f e per le procedure di sovraindebitamento.

Cuneo 25.5.2018

Il Presidente della Sezione civile

Alberto Tetamo

dr Alberto Tetamo

I giudici delegati

Rodolfo Magri

dr. Rodolfo Magri

Natalia Fiorello

dr.ssa Natalia Fiorello



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
li 3.1. MAG. 2018
IL CANCELLIERE F 3
Pierluigi Stefano